

COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO

STATUTO

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 6 del 29/03/2004

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1

Definizione

Il Comune di San Giorgio Lucano è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determina le funzioni- e del presente statuto.

ART.2

Autonomia

Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli equilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della personalità umana.

Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985.

L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche i rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

ART.3

Sede

La sede del Comune è sita in Via Meridionale n.2.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

Con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

ART.4

Territorio

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954 n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART.5

Stemma – Gonfalone – Fascia Tricolore

Lo stemma ed il Gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.

La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma.

L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal Regolamento.

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed Enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

ART.6

Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANI *DI GOVERNO* DEL COMUNE

Consiglio – Giunta – Sindaco

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ART.7

Elezione – Composizione – Consigliere Anziano

La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri.

E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di suffragi; a parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.

Ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 267/2000, nella prima seduta del Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art.69 dello stesso D.Lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, nella prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt.12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Il Sindaco convoca la prima adunanza del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

Il Consiglio deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.-

La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.-

ART.8

Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al consiglio. Esse sono irrevocabili dal momento della loro presentazione e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio- A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART.9

Competenze del Consiglio Comunale Funzionamento

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali :

a) atti normativi

- Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
- Regolamenti e relative variazioni, *salva l'ipotesi di cui all'art.48, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;*

b) atti di programmazione

- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali ed urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici , ivi comprese le autorizzazioni al

rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie

- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
- c) atti di decentramento
 - tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
- d) atti relativi al personale
 - atti di programmazione e di indirizzo per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
 - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
- e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
 - convenzioni fra comuni e fra Comune e Provincia
 - accordi di programma
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
- f) atti relativi a spese pluriennali
 - tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
- g) atti relativi ad acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in atti fondamentali del consiglio
- h) atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
 - assunzione diretta di pubblici servizi
 - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
 - concessione di pubblici servizi
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione
- i) atti relativi alla disciplina dei tributi
 - atti di istituzione di tributi e tariffe, *con esclusione della determinazione delle relative aliquote, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.f del D.Lgs. 267/2000*, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
 - modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
- l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
 - contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
 - emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
 - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
- m) atti di nomina
 - definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari

- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta
- n) atti elettorali e politico- amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- nomina della commissione elettorale comunale
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
- o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico – amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio

Apposito regolamento interno disciplinerà il funzionamento del Consiglio Comunale.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi

i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Il regolamento interno di cui al precedente comma 2 dovrà in ogni caso disciplinare:

- a) La costituzione dei gruppi consiliari;
- b) La convocazione del Consiglio comunale;
- c) La disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- d) La presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) L'organizzazione dei lavori del Consiglio

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono altresì consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno

Il Consiglio può essere convocato in seduta ordinaria, straordinaria e straordinaria urgente. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dovrà essere notificato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della adunanza ordinaria, tre giorni prima di quella straordinaria ed almeno 24 ore prima nelle convocazioni d'urgenza.

Sono da considerarsi ordinarie e si svolgono entro i termini previsti dalla legge le sessioni:

- *per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato;*
- *per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;*
- *per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;*
- *per l'approvazione del Bilancio preventivo annuale, del Bilancio pluriennale della relazione previsionale e programmatica;*
- *per l'assestamento del Bilancio.*

Il Consiglio comunale può essere convocato, altresì, su richiesta di 1/5 dei consiglieri, in tal caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2, capogruppo di ciascuna lista è il consigliere scelto da ciascun gruppo consiliare.

ART.10

Esercizio della potestà regolamentare

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle relative funzioni.

I regolamenti, divenuta esecutiva, ai sensi *dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

ART.11

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

In attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 125/91 il Consiglio comunale deve procedere alla istituzione di una commissione consiliare permanente di pari opportunità, con il compito di formulare proposte ed osservazioni, nonché pareri sulle questioni attinenti alla condizione femminile e che possono venire sviluppate in politiche di pari opportunità.

ART.12

Costituzione di Commissioni speciali

Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione speciale. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Nella costituzione delle commissioni speciali dovrà essere garantita la presenza della minoranza.

CAPO II GIUNTA E SINDACO

ART.13

Elezione del Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico o le cause di cessazione dalla carica.

Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

*Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella prima riunione pronunciando la seguente formula: **"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'Ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"**.*

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART.14

La Giunta – Composizione

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di due assessori ad un massimo di quattro di cui uno può essere scelto fra cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

L'Assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti all'assessore di estrazione consiliare; partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto e con diritto di intervenire solo per gli affari di cui è relatore ed in tutti gli altri argomenti per i quali verrà richiesto il suo intervento.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

- ◆ *essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;*
- ◆ *non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al III grado del Sindaco.*

La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale:

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o delle rispettive giunte non comportano le dimissioni dello stesso.

Il Sindaco e la Giunta cassano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati *senza computare a tal fine il Sindaco ai sensi dell'art.52, comma 2 del DLgs. 267/2000* e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Le sedute delle Giunte non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa- A tali sedute partecipa il Segretario Comunale che redige il verbale.

ART. 15

Dimissioni di un Assessore cause di incompatibilità ed ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica lo status dei componenti l'organo esecutivo, gli istituti della decadenza e della revoca motivata da parte del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

Non possono far parte contemporaneamente della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, adottanti ed adottati.

Nell'ipotesi di dimissioni di un assessore, il Sindaco provvede senza indugio ad altra nomina ed a informare tempestivamente il Consiglio Comunale.

Per la validità delle adunanze della Giunta è richiesta la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

La Giunta deve provvedere con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

In caso di rinnovo del Consiglio, la Giunta rimane in carica fino alla proclamazione *degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.*

ART. 16

Competenze della Giunta

Il Sindaco e la Giunta Municipale durano in carica per un periodo di cinque anni.

La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Compie tutti gli atti di amministrazione che non rientrano, *ai sensi dell'art.107, comma 1 e 2 del D.Lgs.267/2000*, nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza annuale e comunque entro il trenta giugno, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico – amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le responsabilità dei singoli assessori.

In caso di dimissioni , impedimento permanente , rimozione , decadenza o decesso del Sindaco , la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale .Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco . Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 17

Revoca e decadenza dalla carica di Assessore

L'Assessore che non interviene per tre sedute consecutive alla Giunta, senza giustificato motivo decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Sindaco decorso il termine di 10 gg. dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

IL Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

ART.18

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano d'età.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono assicurate così come disposto dalla vigente normativa.

Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalle leggi.

ART.19

Il Sindaco

Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

Il Sindaco rappresenta L'Ente, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti:

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti Aziende, ed Istituzioni.

Il Sindaco ha facoltà di assegnare , con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ad ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programma di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune *ai sensi del comma 4 dell'art.50 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.*

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 20

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco , al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è divieto ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti, al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI RIUNIONI – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

ART.21

Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico- amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione e attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, e delle altre organizzazioni sociali.

Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

- a) le Assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

ART. 22

Associazione

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART.23

Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.

ART.24

Riunione ed Assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociale, sportive e ricreative.

L'Amministrazione ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra

struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali Pubblici.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ART. 25

Consultazioni

Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa, o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee su provvedimenti di loro interesse di integrare l'art.21 dello statuto comunale con i seguenti comma:

“ Ai sensi del 1° comma *dell'art.8 del D.Lgs. 267/2000*, il Comune valorizza libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione Locale.

Al fine di garantire concretamente la partecipazione popolare sono istituiti i comitati di rione essendo questo abitato ripartito in 11 rioni e precisamente: SELVA – LACCO – CORSO – PIAZZA – PORTONE – CROCCICELLA – GRANATELLA – CASALE – TIMPONE – TIMPA – MADONNA DELLE GRAZIE-

Con votazioni indette nelle modalità definite con successivo regolamento, i cittadini di ogni rione sono invitati a designare i propri rappresentanti rionali.

Detti rappresentanti dovranno mensilmente rapportare all'Amministrazione Comunale e al Difensore civico le problematiche emerse e riscontrate nel periodo.

Tutti i rappresentanti rionali saranno periodicamente convocati dal Sindaco o suo delegato per discutere e confrontarsi su problemi di carattere generale”.

Apposito regolamento stabilisce le modalità e i termini della consultazione popolare. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

ART. 26

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, o delle Imprese.

Il Regolamento inoltre:

- a) individua, con norma di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo statuto degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto ai cittadini di accedere in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;

- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

ART. 27

Istanze – Petizioni – Proposte

Ai sensi *dell'art.8 comma 3° del D.Lgs. 267/2000* i cittadini singoli o associati possono intervenire nell'azione amministrativa con istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le istanze, le petizioni, le proposte dovranno essere esaminate dalla apposita Commissione consiliare permanente di cui all'art.10 del presente Statuto, che potrà prenderle in considerazione solo se dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

In presenza di tale supporto, la commissione di cui al precedente comma sulla base di istruttoria da parte degli uffici interessati, con proprio rapporto indirizzato al Sindaco e per conoscenza al Consiglio Comunale, formulerà le proprie conclusioni in ordine al proseguimento della pratica.

Il Sindaco, nel caso la questione comporti un pronunciamento concretatesi in indirizzi di carattere politico amministrativo, iscriverà l'oggetto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

CAPO II REFERENDUM

ART.28

Azione Referendaria

Il Referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali .

Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale .

Sono ammessi Referendum consultivi ed abrogativi su questioni a rilevanza generale interessanti la collettività comunale ; la indicazione è fatta per determinazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e quando lo richiedono 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune .

Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune .

La richiesta deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum . Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere tale da consentire una risposta chiara e deve recare l'indicazione specifica dell'argomento o della delibera cui si riferisce .

La richiesta deve essere compilata su appositi moduli reperibili presso gli uffici comunali .

Tali moduli , prima di essere adoperati , devono essere vidimati dal segretario comunale , e le firme apposte su di essi devono essere autenticate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge .

La richiesta di referendum , deve essere presentata al Segretario comunale entro trenta giorni dalla vidimazione dei moduli utilizzabili . Il Regolamento disciplina le altre attività organizzative della consultazione .

Sull'ammissibilità del Referendum decide il Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune .

ART. 29

Disciplina del Referendum

Apposito Regolamento dovrà disciplinare le modalità e i termini per la proposizione del Referendum .

Il Referendum consultivo è ammesso su questioni a rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale.

Sono escluse dall'esercizio del diritto di ricorso al Referendum consultivo le seguenti materie concernenti:

- a) Revisione dello Statuto;
- b) Tributi e Bilancio;
- c) Espropriazioni per pubblica utilità;
- d) Designazione e nomine.

Non possono essere oggetto di Referendum abrogativo atti diversi da regolamenti e/0 provvedimenti "amministrativi di interesse generale.-

ART. 30

Effetti del Referendum Consultivo

Il quesito sottoposto al Referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se l'esito è stato favorevole ,il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine , se l'esito è stato negativo , il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum .

CAPO III DIFENSORE CIVICO

ART. 31

Istituzione dell'Ufficio

E' istituito nel Comune l'Ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

E' richiesto il possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

ART.32

Nomina funzioni e disciplina

Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La votazione avviene per scrutinio segreto.

Il difensore civico deve essere scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico -amministrativa.

L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con qualsiasi pubblica funzione e con qualunque attività professionale o imprenditoriale e qualsiasi altra attività che abbia rapporti con il Comune.

L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Il titolare dell'Ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo una volta con le stesse modalità della prima elezione.

I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

A richiesta di chiunque vi abbia interesse il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni rilevi irregolarità, negligenze o ritardi, è tenuto a suggerire mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune, hanno diritto di chiedere, trascorsi i trenta giorni dalla data della richiesta all'Ente, l'intervento del difensore civico.

Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti e dalle Aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, nonché, ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.

Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 Marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga più opportune.

Il Consiglio comunale può stabilire con propria deliberazione, sentito il difensore civico, l'assegnazione del personale a disposizione dell'ufficio del difensore stesso.

Il personale assegnato, è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

Il difensore civico è tenuto ad assolvere le sue funzioni almeno un giorno durante la settimana lavorativa, concordando il giorno con il Sindaco.

Al difensore civico compete una indennità da definirsi con successivo *provvedimento*.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 33

Albo Pretorio

E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

ART. 34

Gestione dei servizi pubblici

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.

Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelte.

ART.35

Svolgimento dell'attività amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini della legge sull'azione amministrativa.

Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V PATRIMONIO – FINANZA –CONTABILITA'

ART. 36

Demanio e Patrimonio

Il Regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

ART. 37

Servizio Economale

Il Regolamento disciplina il servizio di economato.

ART. 38

Revisore dei conti – Controllo della gestione

Apposito regolamento disciplina la collaborazione del revisore con il Consiglio e l'organizzazione dell'Ufficio per soddisfare l'esigenza del revisore.

Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

TITOLO VI FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERATIVE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART.39

Convenzioni

Al fine di assicurare in modo coordinato lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzione con altri comuni e la provincia.

ART.40

Accordi di Programma

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province, Regioni, di Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

ART.41

Segretario Comunale

Il Segretario Comunale coordina l'attività dei responsabili degli Uffici e dei servizi, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Spetta al Segretario rogare i contratti nell'interesse dell'Ente.

Il Difensore civico nomina il Commissario ad acta, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità, per assicurare al Comune il compimento degli atti obbligatori per legge alle scadenze stabilite dalla legge medesima, qualora gli organismi preposti (Consiglio, Giunta e Sindaco), sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di adottare i provvedimenti di rispettiva competenza.

Il Comune, in applicazione dei principi finali del Decreto legislativo n.29/93, conferma la separazione fra l'attività politica di indirizzo, programmatico e di controllo, spettante agli organi politici elettivi e l'attività gestionale, spettante alla Direzione Amministrativa.

In tali sensi confermerà anche le proprie norme regolamentari e/o di natura organizzativa.

ART.42

Organizzazione degli Uffici e dei servizi

Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovendo la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite, secondo quanto previsto dalla legge.

Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuove, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'ente. Lo svolgimento di attività lavorativa può essere autorizzata con atto di Giunta Municipale.

All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità fissate nel regolamento.

ART. 43

Organizzazione del personale

Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

ART. 44

Stato giuridico e trattamento economico del personale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Comune sono disciplinati dal "Regolamento Organico".

Il Regolamento Organico di cui al precedente comma:

- a) Recepisce sempre le norme contrattuali del comparto dei dipendenti degli Enti Locali;
- b) Regolamenta la responsabilità, le sanzioni disciplinari e relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e a riassunzione in servizio.

ART. 45

Collaborazione esterna

Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne al alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla Amministrazione devono stabilire:

- a) la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b) I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) La natura privatistica del rapporto.

La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 127/97.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE

ART. 46

Stato giuridico – Trattamento economico e Funzioni

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 Entrata in vigore

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il 30 (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART. 48

Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e le modificazioni sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati:

Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

ART.49

Adozione dei Regolamenti

Il Regolamento Interno del Consiglio Comunale e gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

ALLEGATO "A"

Descrizione dello stemma

Lo stemma riproduce l'immagine di S. Giorgio a cavallo che combatte con il drago su sfondo marrone nella parte superiore ed arancione nella parte inferiore.

Lo stemma è circondato sul lato destro da un ramo di quercia e sul lato sinistro da un ramo di corbezzoli i quali rami incrociandosi sono legati nella parte sottostante da un nastro argentato; inoltre sopra lo stemma è rappresentata la corona reale.

ALLEGATO "B"

Descrizione del Gonfalone

Panno di forma rettangolare a fondo azzurro con tre pizzi nella parte sottostante e con il centro l'immagine di San Giorgio a cavallo che combatte con il drago su fondo marrone nella parte superiore ed arancio nella parte inferiore.

Lo stemma è circondato sul lato destro da un ramo di quercia e sul lato sinistro da un ramo di corbezzoli i quali rami incrociandosi sono legati nella parte sottostante da un nastro argentato; sopra lo stemma è raffigurata la corna reale sovrastata dalla scritta "COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO".

Decorazioni argentate circondano il tutto.

Si estende su di una lancia a croce, rivestita da un panno di velluto artisticamente decorato.

Un nastro tricolore annodato sulla lancia pende sullo stemma.